



INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – PROMEMORIA PER LE VITTIME

(La invitiamo a leggere attentamente e conservare questo promemoria)

- Il contributo di solidarietà è un contributo unico versato, su domanda, alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. È un segno di riconoscimento dell'ingiustizia subita e intende, se ancora possibile, contribuire alla sua riparazione.
- Il contributo di solidarietà è *personale*. Le spetta esclusivamente quale vittima (per le gravi lesioni della personalità subite all'epoca).
- Ha il diritto di disporre liberamente di questo contributo. In concreto:
 - nessuno glielo può togliere;
 - gli uffici di tassazione non possono computarlo come reddito;
 - in caso di procedimenti esecutivi o titoli di credito, il contributo di solidarietà non può essere pignorato;
 - se ha un curatore, questi non può utilizzare il contributo ad esempio per finanziare il suo sostentamento ordinario o un eventuale soggiorno in un istituto;
 - le prestazioni complementari o l'aiuto sociale non possono essere ridotti in seguito al versamento del contributo di solidarietà.
- In linea di principio ha diritto a disporre liberamente del contributo anche se ha un curatore. Tutti i curatori dovrebbero esserne stati informati per iscritto. A scanso di equivoci può essere opportuno contattare il curatore, in particolare se gestisce il Suo conto.
- Se ha debiti e/o rischia un procedimento esecutivo: sono impignorabili anche gli oggetti che acquista con il contributo di solidarietà. Può essere utile aprire un conto separato per il contributo di solidarietà e conservare le ricevute degli acquisti effettuati con esso.

In caso di difficoltà **con altre autorità** in relazione al contributo di solidarietà, può fornire loro il promemoria allegato allestito appositamente per le autorità. Può anche contattare direttamente l'Ufficio federale di giustizia, settore MCSA, tel.: 058 462 42 84, sekretariat@fuersorgerischezwangs-massnahmen.ch.